



# COMUNE DI ONANI'

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 30/07/2019

**OGGETTO: Art. 1 comma 557 L.311/2004. Incarico temporaneo al dipendente Antonio Marras.**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 16:20, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.

All'appello nominale risulta:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	MICHELANGELI CLARA	SI
VICESINDACO	FORMA PAMELA	SI
ASSESSORE	SATTA GIOVANNI MARIA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la dipendente dell'ufficio anagrafe del Comune di Onani è assente per malattia dal giorno 12 luglio 2019 e che si rende necessario procedere alla sua sostituzione perché nell'ente non sono presenti dipendenti che hanno le necessarie competenze;

VISTE la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20.12.2018 avente ad oggetto "approvazione piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17.07.2019 di "modifica del piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021";

### RICHIAMATI:

- L'art. 1 comma 557 della legge 311/2014 che dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- L'art. 92, comma 1 del d.lgs. 267/2000 che prevede: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*;
- L'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2015 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della L.311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato Sez. Prima n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che evidenzia la necessità che "gli enti interessati si accordino per definire temi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro. Su questo piano è preminente il ruolo dell'Ente con il quale corre rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con le esigenze e quegli interessi";
- La Circolare n.2 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione del Consiglio di Stato di cui sopra prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra amministrazione con meno di 5.000 abitanti al di fuori delle 36 ore settimanali e per un massimo di ulteriori 12 ore;

VISTE la deliberazione della Corte dei Conti sez. Veneto n. 17/2008 e la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 23/2009 da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1 comma 557 L.311/2004:

- *“Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”;*
- *“In merito poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dell’art. 1 comma 557 L.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di appartenenza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”;*

**PRESO ATTO:**

- Dell’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese per il personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’irap, con l’esclusione dei rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008;
- Del parere della Corte dei Conti – Sezione Autonomie- reso con delibera n. 23 del 20/06/2016 con la quale chiarisce che gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 1 comma 557 L.311/04 , essendo un’integrazione lavorativa al lavoro principale per un massimo di 12 ore settimanali, andranno ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all’ art. 9 comma 28 del D.L n.78 /2010 così come modificato dal D.L: n. 90/2014 convertito nella L. 144/2014;
- Del limite di spesa per le acquisizioni di personale mediante assunzioni a tempo determinato o di tipo flessibile di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 così come modificato dal D.L. n.90/2014 e convertito nella L. 114/2014 che prevede la possibilità per gli Enti in regola con limiti di cui al punto precedente, di avvalersi di assunzioni di personale di che trattasi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti di spesa sostenuti per le stesse finalità nell’anno 2009;

**ACCERTATO che:**

- Il Comune di Onani ha ampiamente rispettato il limite previsto dell’art. 1 comma 552 della Legge 296/2006 e il limite imposto dall’articolo 9 comma 28 D.L.78/2010;

**CONSIDERATO che:**

- è stata inoltrata nota prot.n. 3219 del 17.07.2019 al Comune di Lula con la quale si chiede l’autorizzazione all’impiego parziale del dipendente Antonio Marras, dipendente a tempo pieno ed indeterminato per un periodo di 30 giorni dal 18.07.2019;
- si valuta in 6 ore settimanali la prestazione del dipendente Antonio Marras da rendere presso il Comune di Onani;
- tale richiesta ha caratteristica specifica di perseguire, nell’intento di una migliore gestione dei servizi necessari all’Ente, il rispetto dei principi dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa;

VISTA l’autorizzazione nulla osta del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Lula (determinazione n. 97 del 17.07.2019) con la quale si autorizza il dipendente Antonio Marras a prestare la propria attività ai sensi dell’ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per 30 giorni dal 18.07.2019 eventualmente prorogabili;

VISTI:

- Il 1 comma dell'art. 92 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili dei competenti servizi, ex art. 49 del D.Lgs.267/2000;

CON VOTAZIONE unanime resa nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AVVALERSI** dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Lula, Antonio Marras - Categoria C Posizione economica C5 per un periodo di 30 giorni dal 18.07.2019 e per 6 ore settimanali;
3. **DI DARE ATTO** del rispetto del limite posto alla spesa di personale di cui all'art. 1 comma 562 della Legge 296/06;
4. **DI DARE ATTO** del rispetto del limite imposto dall'art. 9 comma 28 D.L.78/2010, modificato dall'art.11 del D.L. 90/2014;
5. **DI APPROVARE** lo schema di accordo convenzionale allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale nel quale sono definite nel dettaglio le procedure operative derivati dal presente atto;
6. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per i successivi e conseguenti adempimenti, come da premessa.

Il Presidente  
SINDACO MICHELANGELI CLARA

Il Segretario Generale  
FALCHI GIANFRANCO

COMUNE DI ONANI (NU)  
ALBO PRETORIO  
Pubblicato per 15 Giorni  
dal 9-8-19 al 24-8-19  
IL MESSO COMUNALE  
